

RISOLUZIONE N. 36/E



Divisione Servizi

Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione

Roma, 22 luglio 2024

OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante i modelli “F24” e “F24 enti pubblici” (F24 EP), dell’imposta sostitutiva sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, del Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73

L’articolo 7, commi 1 e 2, del Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario, alle condizioni ivi indicate.

Il comma 5 dell’articolo 7 del citato Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, stabilisce che *“Le imposte sostitutive previste dai commi 1 e 2 sono applicate dal sostituto d’imposta con riferimento ai compensi erogati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi”*.

Tanto premesso, per consentire ai sostituti d’imposta il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva in argomento, si istituiscono i seguenti codici tributo:

- **“1068” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario – Sostituto di imposta - articolo 7, commi 1 e 2, del Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73”;**
- **“1607” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario maturata in Sicilia e versata fuori regione - Sostituto di imposta - articolo 7, commi 1 e 2, del Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73”;**

- **“1922”** denominato **“Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario maturata in Sardegna e versata fuori regione - Sostituto di imposta - articolo 7, commi 1 e 2, del Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73”**;
- **“1923”** denominato **“Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario maturata in Valle d’Aosta e versata fuori regione - Sostituto di imposta - articolo 7, commi 1 e 2, del Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73”**;
- **“1308”** denominato **“Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturata fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento - Sostituto di imposta - articolo 7, commi 1 e 2, del Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73”**.

In sede di compilazione del modello F24, tali codici tributo sono esposti nella sezione *“Erario”*, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna *“Importi a debito versati”*, con indicazione, quale *“Mese di riferimento”* del mese in cui il sostituto d’imposta effettua la trattenuta (00MM) e quale *“Anno di riferimento”* l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento (AAAA).

Per consentire ai sostituti d’imposta il versamento, tramite modello *“F24 enti pubblici”* (F24 EP), dell’imposta sostitutiva in argomento, si istituiscono i seguenti codici tributo:

- **“171E”** denominato **“Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario - Sostituto di imposta - articolo 7, commi 1 e 2, del Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73”**;
- **“172E”** denominato **“Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario**

maturata in Valle d'Aosta e versata fuori regione - Sostituto di imposta - articolo 7, commi 1 e 2, del Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73”;

- **“173E” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario versata in Valle d’Aosta e maturata fuori dalla regione - Sostituto di imposta - articolo 7, commi 1 e 2, del Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73”.**

In sede di compilazione del modello “*F24EP*”, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “*Erario*” (*valore F*), esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*importi a debito versati*”, con indicazione nel campo “*riferimento A*” e nel campo “*riferimento B*”, del mese in cui il sostituto d’imposta effettua la trattenuta e dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, rispettivamente nel formato “*00MM*” e “*AAAA*”.

I campi “*codice*” ed “*estremi identificativi*” non devono essere valorizzati.

IL DIRETTORE CENTRALE

Firmato digitalmente